

PROT. 0004455-BD-18 DEL 10/10/2018

DETERMINA esclusione dalla procedura di gara costituendo RTP Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI (mandatario); Dott. Ing. Giovanni VITONE (mandante); Dott. Ing. Giocchino ANGARANO (mandante); Dott. Ing. Luigi FANELLI (mandante); Dott. Ing. DANIELE CALÒ (mandante); Dott. geol. GIUSEPPE CESARIO CALÒ (mandante); Dott. ssa Cinzia MAZZOTTA (mandante); Dott. Agr. Maurizio CEZZI (mandante); Dott. Ing. Marco PICCINNI (mandante).

Gara europea a procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento di servizi tecnici professionali consistenti in progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica, relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione degli elaborati, di competenza del consorzio, del piano di gestione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio, attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di "utilizzo di reflui affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto. Contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse VI - "tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", Azione 6.4 "interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici", di cui all'attività corrispondenti nel Partenariato 6.4.3, "infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate". C.I.G. 7403764355. C.U.P. H86J16000910006

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Il direttore del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, dott. Alessandro CICCOLELLA

PREMESSO CHE

- con provvedimento a contrarre n. 0000845-BD-18 del 02.03.2018 il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha inteso affidare i servizi tecnici professionali consistenti in progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione archeologica, relazione geologica, relazione agronomica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione degli elaborati, di competenza del Consorzio, del piano di gestione, direzione dei lavori, liquidazione e contabilità, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio, attività tecnico amministrative finalizzate all'ottenimento di pareri e/o autorizzazioni, per i lavori di "utilizzo di reflui



affinati provenienti dal depuratore consortile di Carovigno nel comparto agricolo della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto";

- l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (per brevità, anche "Codice");

- ai sensi dell'art. 31, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento (per brevità, anche "RUP") è il Direttore del Consorzio, Dott. Alessandro Ciccolella;

- ai sensi dell'art. 31, comma 7 del Codice, è stato conferito incarico di supporto amministrativo e giuridico al RUP al raggruppamento temporaneo formato dalla società di ingegneria Engineering Tecno Project s.r.l., in breve etp s.r.l., con sede in Mola di Bari (BA) e dall'Avvocato Nunzia Nobile del Foro di Bari, con studio professionale in Mola di Bari (BA);

- ai sensi dell'art. 31, comma 7 del Codice, è stato conferito incarico di supporto tecnico al RUP al dott. ing. Leonardo Scatigna;

- il C.I.G. attribuito alla procedura è 7403764355;

- il C.U.P. attribuito alla procedura è H86J16000910006;

- per l'espletamento della presente procedura di gara il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto si avvale della piattaforma EmPULIA accessibile all'indirizzo www.empulia.it: da ciò deriva che, a pena di inammissibilità, tutta la documentazione richiesta deve essere pervenuta esclusivamente online attraverso tale portale;

- l'appalto ha per oggetto le prestazioni seguenti: a) relazione archeologica €2.492,20; b) progettazione definitiva (ivi compresa la relazione geologica per cui il corrispettivo è pari ad €15.766,98) €170.767,53; c) progettazione esecutiva €61.474,21; d) esecuzione dei lavori €123.044,78; e) accertamenti, indagini geologiche e geognostiche, prove di laboratorio €20.000,00; f) studio agronomico €6.070,27; g) predisposizione degli elaborati, di competenza del consorzio, del piano di gestione €10.000,00;

- per il presente appalto il Consorzio di Gestione Torre Guaceto è beneficiario del contributo finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014/2020, Asse VI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici", di cui all'attività corrispondenti nel partenariato 6.4.3, "Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate", riguardante la realizzazione del progetto di "Utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di Carovigno nel comparto agricolo della riserva naturale dello Stato di Torre Guaceto", di cui alla D.G.R. Puglia n. 2083 del 21.12.2016, finanziato in favore del Consorzio di Gestione Torre Guaceto per l'importo complessivo di €6.500.000,00 totalmente a carico della quota pubblica;

Visti:

- il bando ed il disciplinare di gara ritualmente pubblicati secondo le vigenti disposizioni di legge;



- la documentazione di gara comprendente: il progetto di fattibilità tecnica ed economica; il bando di gara; il disciplinare di gara; il documento di determinazione dei corrispettivi; lo schema di contratto; il capitolato d'oneri; il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio per la realizzazione del progetto di "Utilizzo di reflui affinati provenienti dal Depuratore Consortile di Carovigno nel Comparto agricolo della riserva naturale dello stato di Torre Guaceto"; il fac simile del DGUE da scaricare al link indicato nel disciplinare; il fac simile della domanda di partecipazione; il fac simile delle dichiarazioni integrative; il fac simile dell'offerta economica anch'essi tutti ritualmente pubblicati;
- le richieste di chiarimento poste dagli operatori economici interessati al confronto concorrenziale e le relative risposte, tutte ritualmente pubblicate sul portale informatico EmPULIA nella sezione della procedura di gara all'uopo dedicata;
- le risultanze verbali delle prima e della seconda seduta pubblica tenutesi in data 18.04.2018 ed in data 19.05.2018 presso la sede del Consorzio, di cui si è data ampia e diffusa conoscenza agli operatori economici interessati sia mediante il portale telematico EmPULIA sia mediante pubblicazione nella sezione all'uopo dedicata del portale informatico di questa Stazione Appaltante;
- le risultanze verbali della terza e della quarta seduta pubblica del 19.06.2018.

Rilevato che:

- con determinazione 0002051-BD-18 del 24/05/2018 si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice, segnatamente: a) Dott. Ing. Federico Ciraci, Presidente; b) Dott. Ing. Rosabianca Morleo, Componente; c) Dott. Marco Dadamo, Componente;
- nelle sedute riservate tenutesi in data 27.06.2018, in data 16.07.2018, in data 24.07.2018 ed in data 31.07.2018 la Commissione ha proceduto all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare di gara, così come registrato nei verbali nn. 5,6,7 ed 8;
- nella seduta riservata del 07.08.2018 la Commissione ha proceduto ad inserire sulla piattaforma EmPULIA i punteggi attribuiti nel corso delle sedute riservate tenutesi in data 27.06.2018, in data 16.07.2018, in data 24.07.2018 ed in data 31.07.2018, così come registrato nel verbale n. 9;
- nella seduta pubblica del 09.08.2018 la commissione giudicatrice ha proceduto a dar contezza dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed all'apertura delle buste telematiche recanti l'offerta economica di gara, così come registrato nel verbale n. 10.

Considerato che:

- nel corso della seduta pubblica celebratasi lo scorso 09.08.2018, le cui operazioni risultano registrate nel verbale n. 10 del 09.08.2018, ritualmente comunicato e pubblicato secondo la normativa vigente, codesto costituendo RTP è risultato primo graduato per avere la propria offerta conseguito un punteggio complessivo pari a 91,49;



- in pedissequa adesione all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta presentata dal suddetto operatore economico è risultata anomala, ditalché il Presidente della commissione giudicatrice ha rassegnato gli esiti di gara al R.U.P. al fine di dare avvio al sub-procedimento di anomalia dell'offerta;
- *medio tempore* questo Consorzio ha dato avvio alla verifica dei requisiti generali il cui possesso è stato dichiarato da ciascun componente del costituendo RTP in sede di partecipazione alla procedura di gara de qua;

Preso atto che:

- all'esito dei sopra menzionati controlli, è risultato per il mandante dott. agr. Maurizio Cezzi quanto di seguito esplicitato:

A) l'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi (in acronimo EPAP), con nota prot. 00341482018 del 04.09.2018 avente ad oggetto "attestazione di NON regolarità contributiva" ha comunicato che il dott. agr. Maurizio Cezzi (mandante) "non risulta in regola con la presentazione dei documenti reddituali di cui all'art. 9 del Regolamento dell'Epap pertanto non è possibile rilasciare la certificazione attestante la sua regolarità contributiva".

B) l'Agenzia delle Entrate, con nota prot. ___ del __.09.2018 avente ad oggetto "Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive. Soggetto: CEZZI MAURIZIO nato a MAGLIE (LE) il 08/02/1954, CF: CZZMRZ54B08E815P", ha specificato che "questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto risultano violazioni definitivamente accertate:

- cartella di pagamento n.05920160004835901, anno di imposta 2015, notificata il 10/11/2016 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli rai, per un debito di Euro 136,47;
- cartella di pagamento n.05920150005838601, anno di imposta 2014, notificata il 28/05/2015 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli rai, per un debito di Euro 136,45;
- cartella di pagamento n.05920160014424403, anno di imposta 2014, notificata il 21/09/2016 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli emessi dalle dogane, per un debito di Euro 508,75;
- cartella di pagamento n.05920180000889730, anno di imposta 2014, notificata il 14/02/2018 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli liquidazione i.v.a., per un debito di Euro 4.248,19;
- cartella di pagamento n.05920170019331344, anno di imposta 2014, notificata il 01/12/2017 al contribuente in oggetto, derivante da liquidazione irap controllo centralizzato, per un debito di Euro 534,54;
- cartella di pagamento n.05920170021128062, anno di imposta 2014, notificata il 22/01/2018 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 121,81;
- cartella di pagamento n.05920170021128062, anno di imposta 2014, notificata il 22/01/2018 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito di Euro 360,52;
- cartella di pagamento n.05920140006365781, anno di imposta 2013, notificata il 05/06/2014 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli del registro, per un debito di Euro 445,55;



- cartella di pagamento n.05920150017229073, anno di imposta 2012, notificata il 12/12/2015 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 37,11;
- cartella di pagamento n.05920150017229073, anno di imposta 2012, notificata il 12/12/2015 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 214,79;
- cartella di pagamento n.05920150021550139, anno di imposta 2012, notificata il 09/01/2016 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito di Euro 2.654,13;
- cartella di pagamento n.05920140018621565, anno di imposta 2011, notificata il 09/12/2014 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 210,30;
- cartella di pagamento n.05920140026335515, anno di imposta 2011, notificata il 12/02/2015 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito di Euro 1.845,64;
- cartella di pagamento n.05920160002328032, anno di imposta 2011, notificata il 30/06/2016 al contribuente in oggetto, derivante da irrogazione sanzioni, per un debito di Euro 1.376,67;
- cartella di pagamento n.05920130026020948, anno di imposta 2010, notificata il 07/04/2014 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 120,64;
- cartella di pagamento n.05920150007627635, anno di imposta 2010, notificata il 31/08/2015 al contribuente in oggetto, derivante da irrogazione sanzioni, per un debito di Euro 174,35;
- cartella di pagamento n.05920120030757703, anno di imposta 2009, notificata il 10/01/2013 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 412,83;
- cartella di pagamento n.05920120030757703, anno di imposta 2006, notificata il 10/01/2013 al contribuente in oggetto, derivante da ruoli accert. modello unico, per un debito di Euro 38.757,36."

L'Agenzia delle Entrate con la medesima nota ha inoltre specificato che "si fa presente che a carico di tale soggetto risultano le seguenti violazioni non definitivamente accertate.

- cartella di pagamento n.65915011975282002, anno di imposta 2010, società in oggetto, derivante da accertamento esecutivo, per un debito di Euro 1.188,91;
- cartella di pagamento n.05920070030921047 sospesa per rottamazione, anno di imposta 2004, notificata il 06/08/2007 al contribuente in oggetto, derivante da condono legge 27/12/2002 n. 289, per un debito di Euro 495,38;
- cartella di pagamento n.05920080000048666 rateizzata, anno di imposta 2004, notificata il 16/02/2008 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione 770 semplificato, per un debito di Euro 367,84;
- cartella di pagamento n.05920080000048666 rateizzata, anno di imposta 2004, notificata il 16/02/2008 al contribuente in oggetto, derivante da modello liquidazione unico, per un debito di Euro 1.030,92;



- cartella di pagamento n.05920070030921047 sospesa per rottamazione, anno di imposta 2003, notificata il 06/08/2007 al contribuente in oggetto, derivante da condono legge 27/12/2002 n. 289, per un debito di Euro 492,37;
- cartella di pagamento n.05920080003162651 rateizzata, anno di imposta 2003, notificata il 10/03/2008 al contribuente in oggetto, derivante da legge 27 dicembre 2002 n. 289, per un debito di Euro 1,24;
- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF TVM010503529-12 (2007) per l'anno d'imposta 2007, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso II° Grado pendente o con esito MANCANTE A SISTEMA con importo contestato di Euro 63.727,00;
- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF TVM010503987-13 (2008) per l'anno d'imposta 2008, relativo al contribuente in oggetto, deciso in I° Grado con esito Parzialmente favorevole all'ufficio con importo contestato di Euro 46.498,00;
- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF TVM010502264-14 (2009) per l'anno d'imposta 2009, relativo al contribuente in oggetto, stato contenzioso II° Grado pendente o con esito MANCANTE A SISTEMA con importo contestato di Euro 37.216,00;
- Ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo a ACC.UNI. PF TVM010502282-14 (2010) per l'anno d'imposta 2010, relativo al contribuente in oggetto, deciso in I° Grado con esito Parzialmente favorevole all'ufficio con importo contestato di Euro 21.728,00;
- Comunicazione di irregolarità n. 0210522716051/00, relativa al modello UNI per l'anno d'imposta 2015, intestatario in oggetto, di importo pari ad € 3.364,84, notificata il 13/12/2017;
- Comunicazione di irregolarità n. 0004011416451/00, relativa al modello IVA per l'anno d'imposta 2015, intestatario in oggetto, di importo pari ad € 316,24, notificata il 28/03/2017;
- Comunicazione di irregolarità n. 0012298316151/00, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2015, intestatario in oggetto, di importo pari ad € 3.665,66, notificata il 11/04/2017".

Rilevato che:

- con nota prot. n. 4129_H_18 del 21.09.2018 questo Consorzio ha provveduto a dare contezza a codesto spettabile costituendo RTP dell'avvio del procedimento di esclusione, all'uopo altresì specificando che: "il dott. agr. Maurizio CEZZI (mandante) ha prodotto DGUE recante la seguente dichiarazione "B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? Risposta: [x] Sì [] No", che alla luce dell'istruttoria condotta da questo Consorzio e di cui si è appena dato conto, si è rivelata non veritiera e/o manifestamente falsa, determinando di per sé una causa autonoma di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica, con conseguente segnalazione del fatto all'ANAC da parte di questo Consorzio ai sensi dell'art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici. Per le circostanze appena esplicitate codesto spettabile operatore economico verrà escluso dalla gara europea a procedura aperta";



- con nota del 01.10.2018 codesto spettabile costituendo RTP è intervenuto nel sub-procedimento in parola allegando una dichiarazione resa dal dott. agr. Maurizio Cezzi (sempre datata 01.10.2018) e specificando altresì che "nel ritenere la stessa esaustiva ed idonea a superare quanto contestato si deve in ogni caso precisare che la posizione del dott. Cezzi non può in alcun modo pregiudicare gli altri componenti del RTP";
- nella succitata dichiarazione il dott. agr. Maurizio Cezzi lamenta, in estrema sintesi, l'ingiusto operato di questo Consorzio "poiché le violazioni seppur definitivamente accertate e superiori all'importo di cui all'art. 48Bis richiamato, non riguardo la materia contributiva e previdenziale, le violazioni indicate non sono riconducibili alle cause di esclusione contemplate. Peraltro le violazioni definitivamente accertate, contributive e previdenziali, non riguardano l'attività professionale. Per quanto sopra, si ritiene che la dichiarazione è veritiera e pertanto non vi siano gli estremi per la esclusione e la segnalazione all'ANAC". Tanto deduce il dott. agr. Cezzi sulla scorta di una *sui generis* esegesi del dettato normativo.

Visti:

- l'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016 a mente di cui: "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto **se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.** Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande";
- l'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, così come modificato dall' art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205;
- l'art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.Lgs. n. 50 del 2016, a mente di cui le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto **"l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere"**;
- l'art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a mente di cui: "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico **in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5"**;



- l'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016: **"in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità"** che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia";

Considerato che:

- i documenti rilasciati dalle autorità competenti *ratione officii* relativamente alla posizione delle ditte concorrenti alle pubbliche gare in materia di pagamento di imposte e tasse e contributi previdenziali e assistenziali, quanto alla loro natura si qualificano come atti di certificazione e/o attestazione assistiti da pubblica fede ex art. 2700 c.c. e facenti prova fino a querela di falso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17/5/2013 n. 2682; idem 2/3/2009 n. 1458). Inoltre **le risultanze di siffatti documenti vincolano la P.A. appaltante, in ragione della loro natura di dichiarazione di scienza** (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18/1/2011 n. 789). Pertanto è rimesso al giudizio tecnico dell'Agenzia delle Entrate la valutazione sulla regolarità fiscale delle concorrenti alla gara, senza che la stazione appaltante possa formulare, relativamente al contenuto delle risultanze rese dell'ufficio finanziario, autonomo apprezzamento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21/6/2012 n.3663; **Cons. Stato, Sez. IV, 15.12.2014 n. 6157**). **E' dunque evidente che non possono trovare alcun ingresso le criticità lamentate dal dott. agr. Maurizio Cezzi in ordine alla natura delle violazioni indicate indicate nel certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che peraltro vengono confermate dallo stesso professionista come "definitivamente accertate e superiori all'importo di cui all'art. 48-bis richiamato". Del resto in giurisprudenza è stato chiarito come "le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dall'Agenzia delle Entrate, si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni. Spetta, infatti, in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria"; e ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Cons. di Stato Ad. Plen. n. 8 del 16.4.2012; Cons. di Stato sez. V, n. 2682 del 17.5.2013). In sostanza, spetta alla sola Agenzia delle Entrate individuare eventuali inadempimenti e stabilirne la gravità o meno ai fini di cui all'art. 80 co. 4 Decr. Leg.vo 50/2016" (cfr. TAR Napoli, Sez VIII, n. 5100 del 31.10.2017);**

Considerato altresì



con particolare riferimento alla irregolarità contributiva rinveniente dal certificato EPAP che:

- l'art. 9, comma 1, del Regolamento EPAP prevede che: **"I soggetti di cui all'art. 1, ad esclusione di quelli di cui al comma 2-bis, lett. b1, b2 e b4 devono annualmente comunicare all'Ente con lettera raccomandata a.r., o con altro mezzo indicato dall'Ente da inviare entro la data stabilita dal C.d.A, l'ammontare del reddito professionale, quale definito dall'art. 3, dichiarato ai fini Irpef per l'anno di riferimento nonché il relativo volume di affari complessivo di cui all'art. 4 per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate o sono negative"**;

- l'art. 9, comma 7, del Regolamento EPAP prevede che: **"l'omissione o l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica spontanea può costituire motivo di grave inadempienza, anche afferente la sfera deontologico-professionale"**;

- in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106/2013 dell'EPAP, l'Ente rilascia la certificazione solo con i seguenti requisiti: "correttezza degli adempimenti di cui all'art. 7 (pagamento dei contributi) **e all'art. 9 (Obbligo di comunicazione del reddito professionale) del Regolamento**. La "correttezza degli adempimenti" è la rispondenza tra i contributi effettivamente versati e quelli dovuti come indicati nell'ultima dichiarazione reddituale scaduta, tranne quando la differenza tra dovuto e versato è inferiore o pari a 100 euro. Se il debito è superiore a 100 euro, la certificazione si può ottenere anche se si ha un debito inferiore o pari al 5% di contributi dovuti" (cfr. portale telematico EPAP <https://www.epap.it/adempimenti/certificazione-di-regolarita-contributiva>);

- la valutazione **"della gravità delle violazioni alle norme in materia previdenziale ed assistenziale non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, posto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui costituiscono causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in materia previdenziale e assistenziale, la nozione di "violazione grave" si deve desumere dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva, con la conseguenza che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto"** (cfr. Delibera ANAC n. 323 del 29 marzo 2017);

Rilevato che:

- i commi 4, ultimo inciso, e 6 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 vanno interpretati nel senso che il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e deve permanere per tutta la durata della procedura selettiva. Questa **"lettura rigorosa va confermata, oltre che per la menzionata esplicita previsione del termine di cui all'ultimo inciso dell'art. 80, comma 4, anche per il disposto dello stesso art. 80, comma 6. La disposizione (<<Le stazioni**



appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5>>>) non consente di distinguere tra omissioni di pagamenti di contributi precedenti o sopravvenute all'inizio della procedura; né consente di distinguere, ai fini dell'emissione del provvedimento di esclusione, i diversi momenti della procedura di gara, imponendo perciò l'esclusione anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto, come accaduto nella specie" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4039 del 02.07.2018).

Rilevato altresì che:

- l'art. 80 cit., alla lettera f-bis), prevede che le stazioni appaltanti escludono "l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere". Come evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede di parere numero 02042/2017, licenziato a seguito dell'Adunanza del 14 settembre 2017, la differenza tra le due ipotesi è sostanziale, atteso che, nell'ipotesi di cui al comma 5, lett. c), la valutazione in ordine alla rilevanza in concreto ai fini dell'esclusione dei comportamenti accertati è rimessa alla stazione appaltante, **mentre nel caso del comma 5, lett. f-bis), l'esclusione dalla gara è atto vincolato, discendente direttamente dalla legge, che ha la sua fonte nella mera omissione da parte dell'operatore economico.** Fermo restando che, da un punto di vista strutturale, anche l'omessa dichiarazione può concretare un'ipotesi di dichiarazione non veritiera, **il discrimen tra le due fattispecie sembra doversi incentrare sull'oggetto della dichiarazione "che assumerà rilievo, ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera f-bis), nei soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento, ricadendosi altrimenti - alle condizioni previste dalla corrispondente disposizione normativa - nella previsione di cui alla fattispecie prevista al comma 5 lettera C"** (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23.08.2018, n. 5040). Le gare pubbliche, infatti, sono informate anche al principio di buona fede e correttezza che devono guidare le condotte, non solo della p.a., ma anche delle imprese partecipanti che non possono confidare in una "distrazione" della stazione appaltante, ma devono, anche in base al principio di autoresponsabilità, che, peraltro, è attuazione dello stesso principio di buona fede, accertarsi di avere tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara e di poterli mantenere lungo tutto lo svolgimento della pubblica gara (cfr. TAR Salerno, Sez. I, 11.08.2017 n. 1299).

Preso atto che:

- ai sensi del combinato disposto dei punti 7.1, lett. b) e 7.2, lett. f) del disciplinare di gara, la presenza nella struttura operativa di almeno "1 Professionista iscritto all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali" è prevista quale requisito di idoneità professionale.

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente trascritto ed approvato;
2. Di escludere il costituendo RTP Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI (mandatario); Dott. Ing. Giovanni VITONE (mandante); Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO (mandante); Dott. Ing. Luigi FANELLI (mandante); Dott. Ing. DANIELE CALÒ (mandante); Dott. geol. GIUSEPPE CESARIO CALÒ (mandante); Dott. ssa Cinzia MAZZOTTA (mandante); Dott. Agr. Maurizio CEZZI (mandante); Dott. Ing. Marco PICCINNI (mandante). dalla procedura di gara de qua a cagione:
 - a) della commissione, con particolare riferimento al mandante dott. agr. Maurizio Cezzi, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 4, del Codice;
 - b) della presentazione, con particolare riferimento al mandante dott. agr. Maurizio Cezzi, di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 5, lett. F-bis, del Codice;
 - c) della perdita, con riferimento a codesto spettabile costituendo RTP, del requisito di idoneità professionale di cui al combinato disposto dei punti 7.1, lett. b) e 7.2, lett. f) del disciplinare di gara.
3. Di procedere nei confronti del dott. agr. Maurizio Cezzi alla segnalazione all'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 12, del Codice per falsa dichiarazione versata in sede di gara
4. il presente provvedimento assorbe e conclude qualsiasi altro procedimento avviato nei confronti del costituendo RTP Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI (mandatario); Dott. Ing. Giovanni VITONE (mandante); Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO (mandante); Dott. Ing. Luigi FANELLI (mandante); Dott. Ing. DANIELE CALÒ (mandante); Dott. geol. GIUSEPPE CESARIO CALÒ (mandante); Dott. ssa Cinzia MAZZOTTA (mandante); Dott. Agr. Maurizio CEZZI (mandante); Dott. Ing. Marco PICCINNI (mandante) nell'ambito della procedura di gara de qua, ivi compreso il sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta ex art. 97 del Codice.

Dott. Alessandro Ciccolella
direttore



